

STATUTO

SOMMARIO

TITOLO I -----	4
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -----	4
Art. 1 (Denominazione e sede)-----	4
Art. 2 (Durata)-----	4
TITOLO II -----	4
SCOPO - OGGETTO -----	4
Art. 3 (Scopo mutualistico)-----	4
Art. 4 (Oggetto sociale)-----	5
TITOLO III -----	7
SOCI -----	7
Art. 5 (Numero e categorie)-----	7
Art. 6 (Soci lavoratori)-----	7
Art. 7 (Soci volontari)-----	8
Art. 8 (Categoria speciale di soci)-----	8
Art. 9 (Domanda di ammissione)-----	9
Art. 9 bis (Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori)-----	9
Art. 10 (Obblighi del socio)-----	10
Art. 11 (Divieto svolgimento attività concorrente)-----	10
Art. 12 (Perdita della qualità di socio)-----	10
Art. 13 (Recesso del socio)-----	10
Art. 14 (Decadenza)-----	11
Art. 15 (Esclusione)-----	11
Art. 16 (Delibere di recesso, decadenza ed esclusione)-----	12
Art. 17 (Liquidazione)-----	12
Art. 18 (Morte del socio)-----	12
Art. 19 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)-----	12
TITOLO IV -----	13
SOCI SOVVENTORI -----	13
Art. 20 (Soci sovventori)-----	13
Art. 21 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)-----	13
Art. 22 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)-----	13
Art. 23 (Deliberazione di emissione)-----	13
Art. 24 (Recesso dei soci sovventori)-----	13
TITOLO V -----	14
AZIONI DI PARTECIPAZIONE -----	14
Art. 25 (Azioni di partecipazione cooperativa)-----	14
Art. 26 (Assemblea speciale)-----	14
Art. 27 (Recesso)-----	14
TITOLO V Bis -----	15
OBBLIGAZIONI -----	15
Art. 27-Bis (Norme applicabili)-----	15
TITOLO VI -----	15
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE -----	15
Art. 28 (Elementi costitutivi)-----	15

Art. 29 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione) -----	15
Art. 30 (Bilancio di esercizio) -----	16
Art. 31 (Ristorni) -----	16
TITOLO VII -----	17
ORGANI SOCIALI -----	17
Art. 32 (Competenze dell'Assemblea) -----	17
Art. 33 (Convocazione dell'Assemblea) -----	17
Art. 34 (Costituzione e quorum deliberativi) -----	17
Art. 35 (Votazioni) -----	18
Art. 36 (Voto) -----	18
Art. 37 (Presidenza dell'Assemblea) -----	18
Art. 38 (Assemblee separate) -----	18
Art. 39 (Organo amministrativo) -----	19
Art. 40 (Compiti del Consiglio di Amministrazione) -----	19
Art. 41 (Funzionamento del Consiglio di Amministrazione) -----	20
Art. 42 (Integrazione del Consiglio) -----	21
Art. 43 (Compensi agli Amministratori) -----	21
Art. 44 (Rappresentanza) -----	21
Art. 45 (Collegio sindacale) -----	22
Art. 46 (Compiti del Collegio sindacale) -----	22
Art. 47 (Controllo contabile) -----	22
TITOLO VIII -----	22
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----	22
Art. 48 (Scioglimento anticipato) -----	22
Art. 49 (Devoluzione patrimonio finale) -----	23
TITOLO IX -----	23
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI -----	23
Art. 50 (Regolamenti) -----	23
Art. 51 (Principi di mutualità, requisiti mutualistici, indivisibilità delle riserve e devoluzione) -----	23
Art. 52 (Rinvio) -----	23

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione e sede)

Esiste una Cooperativa sociale ai sensi della legge 8.11.91, n. 381 denominata
"Codess Sociale società cooperativa sociale Onlus"
ed in breve

"CODESS SOCIALE Soc. Coop."

La Cooperativa ha sede nel Comune di Padova.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi, nelle forme e nei termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2090 (duemilanovanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa si propone, con scopo mutualistico e senza fine di lucro, di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, mediante la gestione dei servizi socio-assistenziali ed educativi, sanitari, di istruzione, formazione professionale ed extrascolastica, attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, servizi di inserimento o reinserimento al lavoro di lavoratori e persone svantaggiate come previste dalla legge, e di tutte le attività connesse e ad essa riconducibili, nonché strumentali al conseguimento dello scopo mutualistico.

La Cooperativa potrà svolgere anche le attività previste dalla L. 381/91, art. 1 lett. b), secondo le modalità previste dalla normativa in materia, che in quanto funzionalmente collegate ai servizi di cui al comma precedente consentono l'integrazione sociale di persone svantaggiate attraverso il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, la continuità di occupazione lavorativa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, nonché l'integrazione e la promozione dei cittadini nella comunità. La cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci. Al fine del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata continuativa, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla

Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti interni. La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano e può aderire alle centrali di tutela e rappresentanza delle Cooperative riconosciute.

La Cooperativa può altresì aderire anche ad organismi economici e sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi. Le adesioni agli organismi ed Enti saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

La Cooperativa potrà anche integrare il principio della mutualità destinando nell'ambito delle proprie possibilità assegnazioni per fondi destinati ad integrare la Previdenza, l'assistenza, compresa quella infortunistica, nonché un ristorno a favore dei soci secondo i limiti stabiliti dalle norme di legge vigenti.

La Cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

La cooperativa si propone altresì l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale. La Cooperativa intende orientare la gestione secondo i criteri della mutualità prevalente di cui all'art. 2513 Codice Civile.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo della Società, come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

A) ai sensi dell'art. 1 lettera A) della legge 8.11.91, n. 381 svolge attività nel settore socio-assistenziale, socio-sanitario, infermieristico, socio-educativo ed educativo culturale, sanitario, di istruzione, formazione professionale ed extrascolastica, servizi di inserimento o reinserimento al lavoro di lavoratori e persone svantaggiate come previste dalla legge con la progettazione, la promozione e la gestione di attività e servizi sociali, sanitari, educativi, didattici, ricreativi e culturali di interesse sociale con finalità educativa. In particolare:

1) Progettazione, organizzazione e gestione di strutture residenziali e semiresidenziali, nonché progettazione e gestione di servizi socio - assistenziali, sociali, sanitari, infermieristici, riabilitativi, educativi, ricreativi, formativi rivolti ad adulti, minori, anziani, pazienti psichiatrici, portatori di handicap fisico e psichico, emarginati e persone in situazione di disagio sociale.

2) Progettazione, organizzazione e gestione di Corsi di Formazione Professionale, di Aggiornamento, di Formazione Continua in Medicina per le Professioni Sanitarie, Stage e tirocini, Seminari, Conferenze, Convegni e Congressi, organizzati per conto dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni, di enti pubblici e privati o per conto della Cooperativa stessa;

3) Progettazione e gestione di servizi sanitari, con particolare riferimento a presidi ospedalieri, servizi di guardia medica, pediatrica, veterinaria, servizi infermieristici, laboratori d'analisi, medicina generica e specialistica, gestione di centri specializzati e quant'altro rientri nel campo sanitario, sempre nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia. Progettazione e gestione di soggiorni, campeggi, alberghi, ostelli, campus per studenti, case - alloggio, istituendo itinerari didattici e turistici, con annessi accompagnamenti, ed ogni altra iniziativa a carattere di studio e commerciale attinente.

4) Progettazione e gestione di servizi di trasporto malati deambulanti e non, disabili, anziani, malati di patologie croniche in terapia, minori e loro prossimi congiunti, soccorso di feriti mediante l'utilizzo di autoambulanze, idroambulanze, auto mediche, elicotteri, autovetture, pulmini bus, minibus, e con ogni altro mezzo all'uopo attrezzato, nonché la gestione parziale o totale di servizi di trasporto ordinario o urgente di medicinali, materiali ed attrezzature sanitarie, plasma ed emoderivati, organi, equipe sanitarie per prelievo organi mediante l'utilizzo di autoambulanze, automediche, furgoni, minibus ed ogni altro mezzo attrezzato allo scopo, nonché gestione di linee in concessione e servizi scolastici, sociali ed aziendali.

5) Progettazione e gestione e servizi di radio e telecontrollo e soccorso, mediante propri terminali e centri operativi gestendo interventi d'emergenza mediante l'impiego di proprie attrezzature e proprio personale limitatamente a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia e dalle autorizzazioni e licenze in possesso della cooperativa.

B) La Cooperativa inoltre, in collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera A), potrà provvedere alla organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dell'art. 1 lett. B legge 381/1991 e relativi Decreti applicativi e ss.mm.ii., nell'ambito dei settori industriale, agricolo, artigianale, commerciale, turistico e dei servizi, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione, quali per esempio:

la manutenzione, la tutela, il ripristino, l'arredo del patrimonio ambientale (parchi, giardini, arredo urbano, ecc.);

- servizi di manutenzione impiantistica e di edifici, manutenzioni in genere;
- servizi di sorveglianza e guardiana;
- servizi di ristorazione e mense;
- l'elaborazione di dati, l'effettuazione di servizi amministrativi, contabili e di segreteria di ogni genere;
- servizi di pulizia ed espurgazione di cose ed immobili, nonché servizi di sicurezza e antincendio;
- la progettazione, l'allestimento, la gestione, la promozione, l'organizzazione, l'animazione, la diffusione, la consulenza, la ricerca, lo studio di immagine, di: convegni, congressi, buffeting e qualsiasi altra iniziativa in campo convegnistico, espositivo, musicale, cinematografico, grafico, informativo, call-center, audiovisivo, scientifico, tecnico, commerciale, industriale, sociologico, culturale, ambientale, turistico, agricolo, sanitario, informativo e di monitoraggio;
- ogni e qualsiasi attività, anche di commercio al dettaglio o all'ingrosso di beni, purché inerente alle attività ed ai fini perseguiti dalla società, e comunque idonea a procurare lavoro ai soci cooperatori.

Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e B) - anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modifiche ed integrazioni- avverranno con gestioni amministrative separate.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, industriale, mobiliare e finanziaria (con esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti e medesime, nonché fra l'altro per la sola indicazione esemplificativa:

1. concorrere alle gare d'appalto per lo svolgimento delle attività di propria competenza;
2. assumere, a solo scopo di stabile investimento e non di collocamento, interessenze e partecipazioni in altre cooperative, sociali e non, società ed imprese aventi oggetto analogo, a fine o comunque connesso al proprio, sia direttamente sia indirettamente;
3. aderire ad Enti ed organismi diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge

31.01.92, n. 59, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari;
4. concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;
5. stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra non soci sotto ogni forma;
6. favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, professionali e ricreative, sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazioni ad Organismi ed Enti idonei.

La cooperativa potrà inoltre svolgere in via strumentale alle sopra citate attività, le seguenti attività accessorie:

- autotrasporto di cose per conto terzi, traslochi, casa di spedizioni, e trasporti internazionali, trasporti combinati internazionali e intermodali, trasporti fluviali, marittimi e lagunari; agenzia di trasporto magazzinaggio e stoccaggio merce con manipolazione, confezionamento, smistamento e consegna a domicilio, montaggio e smontaggio mobili, logistica dell'autotrasporto;
- noleggio di veicoli in genere sia con, che senza, il titolo autorizzativo nonché il noleggio di macchine agricole, attrezzature, macchine operatrici, autogrù e carrelli, noleggio con conducente o servizio pubblico di linea o da piazza;
- stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali, e tossici nocivi, ed il loro smaltimento, la separazione e frantumazione, costruzione e gestione di discariche siano esse pubbliche o private;
- riparazione e manutenzione di container;
- il noleggio con conducente con qualsiasi veicolo, imbarcazione e aeromobili.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Numero e categorie)

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la Società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Sono soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Art. 6 (Soci lavoratori)

I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età (salvo casi di anticipata acquisizione della capacità giuridica o per legge), aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto sociale della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della

Cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali. Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa, ma, comunque, in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

La cooperativa può ammettere come soci - compatibilmente con il loro stato soggettivo - le persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/1991 e ss. modifiche, integrazioni ed applicazioni anche a mezzo di normativa comunitaria. Esse rappresentano almeno il trenta per cento dei lavoratori della divisione aziendale finalizzata all'inserimento lavorativo.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un rapporto di lavoro o di collaborazione nelle diverse tipologie previste dalla legislazione italiana.

Il socio lavoratore, al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, si obbliga a certificare nel proprio contratto le cause di licenziamento per giusta causa e giustificato motivo soggettivo ed oggettivo, secondo la procedura di cui all'art. 30 legge 4,11,2010 n° 183.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento interno, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei soci.

Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale o in casi in cui il Consiglio d'Amministrazione può deliberare lo stato di temporanea difficoltà economica, e stabilire le misure adottate per farvi fronte.

Art. 7 (Soci volontari)

Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella Cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare il numero massimo consentito dalla legge.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa sociale per la totalità dei soci.

Art. 8 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione, durata che non può eccedere i cinque anni e trascorsa la quale il socio è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori secondo quanto infra precisato. E' facoltà del Organo Amministrativo periodicamente, tenuto conto delle previsioni del secondo capoverso, trasformare i soci speciali in ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al parallelo rapporto di lavoro, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 15 del presente statuto, l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al

proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 9.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 15.

Art. 9 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica: l'indicazione del nome, cognome, domicilio, data e luogo di nascita, codice fiscale; titolo di studio e indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di aver ricevuto copia; l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge; la modalità di versamento delle azioni, per l'ammontare previsto dall'Assemblea, oltre al soprapprezzo ai sensi dell'art. 2528 comma 2 c.c.; la sottoscrizione e la modalità di versamento del sovrapprezzo; l'indicazione della categoria di soci a cui chiede di essere iscritto; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto ed il regolamento interno, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali. Se trattasi di Società, Associazioni od Enti la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'Organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti previsti dal presente statuto, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci. L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. Il Consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 9 bis (Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori)

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della

natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale o i casi in cui il Consiglio d'Amministrazione può deliberare lo stato di temporanea difficoltà economica e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive e organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione o altro organo delegato potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

Art. 10 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a. al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo;

- del capitale sottoscritto;

- del sovrapprezzo, da destinarsi a riserva Indivisibile del Patrimonio della Cooperativa, così come determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali;

c. se soci lavoratori: mettere a disposizione, le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata presso la sede legale della Cooperativa.

Art. 11 (Divieto svolgimento attività concorrente)

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quelle della cooperativa.

Non possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi siano in contrasto con quelli della cooperativa. Salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione è fatto divieto ai soci persone fisiche di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguano identici scopi sociali e che esplicino attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa.

Art. 12 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde: per recesso, decadenza, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica; per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 13 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) il cui rapporto di lavoro - subordinato o autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo;

c) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata ovvero altro mezzo che assicuri la prova del ricevimento alla Società.

Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata

comunicazione al socio, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera del consiglio di amministrazione, con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale

Art. 14 (Decadenza)

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci:

- interdetti e inabilitati o falliti;
- che volontariamente abbiano rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbiano dichiarato la loro volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro autonomo o in qualunque altra forma istaurato;
- che abbiano i requisiti di legge per avere diritto - se persone fisiche - alla pensione di vecchiaia;
- il cui rapporto di lavoro sia cessato per qualsiasi motivo oggettivo.

Quando ricorrono particolari esigenze interne della Cooperativa, vi è la facoltà di escludere dalla decadenza i soci persone fisiche che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile, o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità. Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori, a decorrere dal giorno successivo al ricevimento da parte del socio della comunicazione di decadenza. La decadenza è deliberata ex art. 2533 comma 2 dall'Organo Amministrativo.

Art. 15 (Esclusione)

L'esclusione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, il regolamento interno, le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- f) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- g) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, ovvero che il rapporto finisca per mancato superamento del periodo di prova;
- h) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- i) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 11 senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- j) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come previsto dall'art.1455 del Codice Civile;
- k) che venga condannato con sentenza penale e civile da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;
- l) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
- m) che in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente gli interessi della società, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti

mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori, a decorrere dal giorno successivo al ricevimento da parte del socio della comunicazione di esclusione.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 142/2001 e ss.mm.ii., allo scioglimento del rapporto sociale per decadenza o esclusione del socio lavoratore ai sensi del presente articolo e dell'articolo precedente, consegue lo scioglimento dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con lo stesso socio.

La risoluzione del rapporto di lavoro subordinato, salva contraria disposizione del Consiglio d'Amministrazione, comporta il venir meno dal rapporto sociale.

Art. 16 (Delibere di recesso, decadenza ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero altro mezzo che assicuri la prova del ricevimento.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi, essendo contro i medesimi possibile proporre opposizione al tribunale ai sensi degli artt. 2532 et 2533 c.c.

Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, alla deliberazione di recesso, di decadenza o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio lavoratore.

Art. 17 (Liquidazione)

I soci receduti, decaduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art.30, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 - quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei 180 giorni successivi all'approvazione del previsto bilancio. Il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

Art. 18 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 17.

Gli eredi e i legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari, questi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra loro che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi 2 e 3 del codice civile. Gli eredi del socio defunto non possono subentrare nella partecipazione da costui detenuta.

Art. 19 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti, decaduti od esclusi o degli eredi e/o legatari del socio ove questo non sia stato richiesto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto alla riserva legale. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la decadenza o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle azioni. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 20 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 C.C.. Rientrano in tale categoria i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

I soci sovventori persone fisiche ed i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori della Cooperativa deve comunque essere composta da soci cooperatori.

Art. 21 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di 500 Euro ciascuna.

La Società opta per non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 22 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le azioni, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 23 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori è deliberata ai sensi di legge, la deliberazione deve stabilire: l'importo complessivo dell'emissione; l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse; il termine minimo di durata del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso; i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari; i diritti patrimoniali in caso di recesso. Ai detentori delle azioni di sovvenzione, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati nella delibera di emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

Art. 24 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile e dalla legge, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo. In questo caso, come in caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi del presente statuto.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci cooperatori in quanto compatibili

con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità. I soci sovventori sono obbligati:

- al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dall'apposito regolamento;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti della cooperativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

TITOLO V

AZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art. 25 (Azioni di partecipazione cooperativa)

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art.5 e 6 della legge 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di 250 Euro (duecentocinquanta virgola zero zero).

La Società opta per non emettere i titoli ai sensi dell'art.2346 del codice civile.

All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoprate.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 26 (Assemblea speciale)

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal Rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta. L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge. Per quanto concerne poteri e diritti, del rappresentante comune, si rinvia all'art. 2541 C.C..

Art. 27 (Recesso)

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito

dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

TITOLO V Bis

OBBLIGAZIONI

Art. 27-Bis (Norme applicabili)

1. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione la Cooperativa può emettere obbligazioni, purché non attribuiscano al possessore la qualità di socio, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, e 2526 c.c..

2. Laddove si intenda attribuire diritti amministrativi, la delibera di emissione dovrà essere sottoposta all'Assemblea dei Soci, e tali diritti saranno stabiliti nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dal codice civile per i sottoscrittori di strumenti finanziari.

Nella delibera di emissione di obbligazioni devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- b) le eventuali modalità di circolazione;
- c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- d) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

3. La deliberazione di emissione stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

4. All'eventuale assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge. Le norme di funzionamento della predetta assemblea saranno stabilite dall'Assemblea dei Soci.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 28 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- a - dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni di valore nominale pari a Euro 250;
 - b - dai conferimenti dei soci volontari, la cui quota è fissata nel minimo previsto dalla vigente normativa;
 - c - dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,
 - d - dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;
- dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art.30 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- dal sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.10;
- dalla riserva straordinaria;
- dalle eventuali riserve divisibili in favore dei soci finanziatori;
- da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente rivalutate.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

La Società opta per non emettere i titoli ai sensi dell'art.2346 del codice civile.

Art. 29 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.9.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i

requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

In alternativa alla autorizzazione, gli amministratori possono comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare le azioni di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio.

Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Art. 30 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 (uno) Gennaio al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio d'esercizio ed eventualmente il bilancio sociale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, e lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art.2428 le ragioni della dilazione.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla eventuale erogazione dei ristorni e destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31.01.92 n. 59;
- ad eventuale ripartizione dei ristorni, nel rispetto dei limiti stabiliti dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dai Titoli IV e V del presente statuto;
- la restante parte a riserva straordinaria indivisibile ovvero ai fini mutualistici.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le Cooperative a mutualità prevalente.

Sia la riserva legale che la riserva straordinaria, devono considerarsi indivisibili ed impartibili e pertanto non potranno essere distribuite tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Cooperativa che all'atto del suo scioglimento.

Per i ristorni si fa riferimento alla normativa vigente.

Art. 31 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo regolamento. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori tenuto conto della qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci nell'esercizio di riferimento ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio: in forma liquida o mediante aumento proporzionale delle rispettive azioni o con l'emissione di nuove azioni, ovvero mediante altra forma consentita dalla legge e deliberata dall'assemblea.

Rimangono ferme ed inderogabili le disposizioni previste dall'art.2514 in materia di requisiti per le cooperative a mutualità prevalente.

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

Art. 32 (Competenze dell'Assemblea)

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio d'esercizio e, laddove sia da predisporre per obbligo di legge, il bilancio sociale;
- nomina e revoca gli Amministratori;
- nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale;
- determina il compenso del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- delibera sulla eventuale erogazione dei ristorni;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea;
- delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi;
- svolge gli altri compiti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei Liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 33 (Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo, presso la sede sociale (ovvero in altro luogo, purché in Italia), mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale o sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" o sul quotidiano "La Repubblica" o sul quotidiano "Il Corriere della sera", almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

La convocazione dovrà anche affiggersi anche nei locali della sede legale della società.

L'Organo amministrativo può, in aggiunta alle modalità di convocazione sopra stabilite, utilizzare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art.30.

L'Assemblea è convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo ritenga necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 34 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea, regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, delibera liberamente, a maggioranza assoluta dei voti, presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega

della metà più uno dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto e del voto favorevole dei 3/5 dei rappresentanti aventi diritto al voto.

Il Direttore Generale, ove nominato, può partecipare alle sedute dell'Assemblea dei Soci, quale invitato permanente, così da supportare la governance nell'illustrazione dei vari punti all'ordine del giorno.

Art. 35 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea ed escluso il voto segreto.

Art. 36 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti.

Per i soci sovventori si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'art.2372 c.c..

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorché non soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Art. 37 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, con il voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario.

La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Art. 38 (Assemblee separate)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art.2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee separate.

Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale.

Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

Le date di convocazione per le singole Assemblee separate potranno essere diverse per ognuna di esse, ma, comunque la data dell'ultima deve precedere di almeno ventiquattro ore quella fissata per la prima convocazione dell'Assemblea generale.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo e il tempo delle adunanze tanto delle assemblee separate come dell'assemblea generale.

L'avviso di convocazione deve contenere, per esteso, la deliberazione proposta. Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati secondo le modalità di volta in volta stabilite dall'Organo Amministrativo, al fine di attuare quanto sopra.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'Assemblea Generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle Assemblee separate.

Ogni Assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'Assemblea generale e nomina uno o più delegati all'Assemblea generale, scegliendoli tra i soci. Quando si adopera tale forma di convocazione, l'Assemblea Generale sarà costituita dai delegati presenti delle Assemblee separate, ciascuno dei quali rappresenterà il numero dei soci attribuitogli e risultante dal processo verbale della rispettiva Assemblea separata. I delegati sono eletti, in ciascuna assemblea separata, in proporzione ai voti espressi, in modo che sia assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai delegati presenti delle Assemblee separate condiziona la validità dell'Assemblea Generale in prima convocazione ed in seconda convocazione.

Per ogni deliberazione dell'Assemblea Generale il computo dei voti di ciascuna deliberazione va effettuato sulla base di quelli riportati nelle singole Assemblee separate e risultanti da relativi verbali i cui delegati siano presenti all'Assemblea Generale.

Nel caso la Cooperativa abbia emesso azioni di partecipazione Cooperativa è prevista la convocazione dell'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione Cooperativa di cui all'art.6 della Legge 59, con le stesse modalità di convocazione previste per l'Assemblea Ordinaria dei soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'Assemblea separata di assistere all'Assemblea generale. Il voto è esercitato esclusivamente dai delegati nominati dalle assemblee separate.

Art. 39 (Organo amministrativo)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici consiglieri, secondo il numero esatto che verrà determinato in occasione della nomina.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche, in possesso dei requisiti di legge.

I soci sovventori, o mandatari delle persone giuridiche soci sovventori, possono essere nominati amministratori.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di amministrazione della cooperativa.

Art. 40 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione e la gestione sia ordinaria che straordinaria della Cooperativa, ad eccezione di quelli espressamente riservati dalla legge all'Assemblea.

Esso compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale ed in genere tutte le operazioni attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, relaziona sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art.2545-octies c.c..

Spetta pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- redigere il bilancio sociale;
- compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari o cartolari in genere;
- concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere e servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- deliberare a concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli

Enti a cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;

- conferire procure, sia generali che speciali;
- assumere e licenziare il personale della società; fissandone le mansioni e la retribuzione, ovvero delegare tali poteri ad appositi organi e/o uffici;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- designare gli Amministratori che dovranno partecipare alle Assemblee separate;
- compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea generale;
- deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti;
- la fusione per incorporazione di società nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis c.c.;
- deliberare la costituzione, l'adesione o l'uscita da altri Organismi, Enti o Società, salvo quanto previsto dall'art.2361 c.c..
- deliberare uno stato di temporanea difficoltà economica della Cooperativa e adottare le conseguenti misure correttive, secondo la disciplina dettata dal regolamento interno.

- deliberare ogni misura relativa al trattamento retributivo dei soci lavoratori ed al concreto utilizzo delle prestazioni lavorative dei soci medesimi, secondo la disciplina dettata dal regolamento interno.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 comma 4° del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci e delle altre materie previste dalla legge, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione, ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente, ovvero ad un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori delegati, potranno compiere anche disgiuntamente tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni centoottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti. Il Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori Delegati, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare Direttori, Istitutori o Procuratori ad negotia per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 41 (Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione: elegge fra i suoi membri il Presidente, uno o più vice Presidenti, che sostituiscano il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, ed uno o più Amministratori delegati ai sensi dell'art.2381 del codice civile; può nominare un Segretario, anche estraneo al Consiglio stesso; viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento (ad esempio fax o posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo

scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dai componenti del Consiglio; si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica nonché i componenti effettivi del Collegio sindacale.

È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali: che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo che per le deliberazioni per le quali la legge stabilisca una maggioranza diversa. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Il Direttore Generale, ove nominato, partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, quale invitato permanente, così da supportare la governance nelle attività operative.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il componente dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Art. 42 (Integrazione del Consiglio)

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli, nell'ambito della medesima categoria di soci cooperatori o sovventori alla quale apparteneva il consigliere da sostituire.

La deliberazione deve essere approvata dal Collegio sindacale, e a condizione che la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.

Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 43 (Compensi agli Amministratori)

Al Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni, potrà essere assegnato un compenso, in occasione della nomina o con apposita delibera.

Il Consiglio ripartirà fra i suoi membri tale compenso, con le modalità che esso stabilirà. L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme repute idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Art. 44 (Rappresentanza)

La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi e in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale libera competono al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei, al /ai Vice Presidente/i del Consiglio di Amministrazione, se nominati. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.

La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio di Amministrazione a singoli Consiglieri per determinati atti o categorie di atti.

La firma sociale può essere, altresì, attribuita dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale, a Dirigenti, a Funzionari e Dipendenti della Società, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure al Direttore Generale, a Dirigenti, a Funzionari, a Dipendenti della Società, e anche ad estranei alla Società per il compimento di determinati atti.

Art. 45 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi, e due supplenti, eletti tutti dall'Assemblea, la quale nomina il Presidente del Collegio sindacale.

I Sindaci devono essere Revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni. Le riunioni possono tenersi anche con mezzi di audio/video collegamento, purché siano rispettate le condizioni di cui al precedente articolo 41.

Il Collegio sindacale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Delle riunioni del Collegio sindacale deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.

Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Art. 46 (Compiti del Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento, svolge inoltre le ulteriori funzioni previste dalla legge.

I componenti del Collegio sindacale devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee.

Art. 47 (Controllo contabile)

La funzione di controllo contabile sulla Cooperativa, è esercitata da un Revisore contabile o da una Società di revisione, funzionanti a norma di legge.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio sindacale, al medesimo collegio o a società di revisione, la quale determina, per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali, il compenso. In tale ipotesi, si applicano gli artt. 2409 - bis e seguenti del codice civile.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 48 (Scioglimento anticipato)

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 49 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.30;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31.01.92, n. 59, ai sensi dell'art.2514 lett. d) codice civile.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 50 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

Art. 51 (Principi di mutualità, requisiti mutualistici, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori durante la vita sociale.

Il patrimonio sociale, fatta eccezione delle quote di capitale sociale rimborsabili nei modi e nei termini stabiliti dal presente Statuto nei casi di recesso, decadenza ed esclusione, non è in nessun caso ripartibile tra i soci. I requisiti previsti dall'art.2514 codice civile sono recepiti dal presente statuto e sono inderogabili, essi consistono nell'espresso:

- divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori;
- obbligo di devolvere, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 52 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n.381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali e successive modificazioni ed integrazioni, e la relativa normativa regionale, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n.142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti norme di legge sulle Società cooperative a mutualità prevalente. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle Società cooperative", si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle imprese sociali di cui al D. Lgs 112/2017 e a norma dell'art. 2519 le disposizioni sulle Società per azioni.